COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO

La legge 132/2025 Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale
Torino – Venerdì 29 Maggio 2026

Marco D'Orsogna Bucci
Dottore Commercialista

Legge 132/2025

Disegno di legge di iniziativa governativa

Pubblicazione in G.U. 223 del 25 Settembre 2025

Entrata in vigore il 10 Ottobre 2025

Normativa interna in coerenza con l'AI Act - Regolamento UE 2024/1689 in vigore dal 1 Agosto 2024

Temi della L. 132/2025: lavoro, pubblica amministrazione, sanità, giustizia, cybersicurezza, diritto d'autore, sport.

Impegni: emanazione decreti attuativi nei 12 mesi successivi, adozione di decreti legislativi per definire una disciplina organica sull'utilizzo di dati e algoritmi.

AI ACT REG. 2024/1689

APPROCCIO DELLA REGOLAMENTAZIONE BASATO SUL RISCHIO

Rischio Inaccettabile o vietati - divieto assoluto operativo dal 2 Febbraio 2025

Rischio Alto - obblighi stringenti operativi dal 2 Agosto 2026 (*)

Rischio limitato - Obblighi di trasparenza

Rischio minimo - nessun obbligo specifico

(*) il Digital Omnibus VII modifica il calendario di applicazione dell'AI Act, ad esempio le norme dei sistemi ad alto rischio dell'Allegato III entreranno in vigore dal 2 Dicembre 2027

AI ACT REG. 2024/1689

APPROCCIO DELLA REGOLAMENTAZIONE BASATO SUL RISCHIO - Esempi

Rischio Inaccettabile o vietati - Punteggio sociale, manipolazione subliminale

Rischio Alto - Selezione del personale, credito bancario, sistemi medici

Rischio limitato - Chatbot, sistemi di raccomandazione

Rischio minimo - Filtri email, videogiochi

Legge 132/2025 - Art 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Legge 132/2025 - Art 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per **migliorare le condizioni di lavoro**, **tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori**, **accrescere la qualità delle prestazioni** lavorative e **la produttività** delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

Approccio antropocentrico come previsto dal Considerando n. 8 dell'AI Act *"il presente regolamento contribuisce all'obiettivo di promuovere l'approccio antropocentrico europeo all'IA ed essere un leader mondiale nello sviluppo di un'IA sicura, affidabile ed etica, come affermato dal Consiglio europeo, e garantisce la tutela dei principi etici, come specificamente richiesto dal Parlamento europeo"*

Legge 132/2025 - Art 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per **migliorare le condizioni di lavoro**, **tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori**, **accrescere la qualità delle prestazioni** lavorative e **la produttività** delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

Ancora dall'allegato III dell'AI Act: Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;
b) sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.

Legge 132/2025 - Art 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e **non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali**. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

L'IA non può ledere i diritti inviolabili della dignità umana e della riservatezza dei dati personali. Considerando n. 9 dell'AI Act: *Il presente regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri nonché il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto nazionale.*

Legge 132/2025 - Art 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. **Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. (*)**

(*) Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’art. 4 L. 300/1970.

Legge 132/2025 - Art 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. **Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. …MA NON BASTA…..IL COMMA 6 DI TALE ARTICOLO PREVEDE….**

6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata ***anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale****. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.*

Legge 132/2025 - Art 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. **Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.**

I diritti dei lavoratori ad essere informati riguardano:
- selezione e assunzione del personale (screening curricula, valutazione dei candidati);
- gestione del rapporto di lavoro (monitoraggio performance, assegnazione dei compiti);
- valutazione della prestazione (algoritmi di storing, sistemi di ranking);
- Cessazione del rapporto di lavoro (selezione nei licenziamenti).

Legge 132/2025 - Art 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

3. L'intelligenza artificiale **nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro** garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.

In sostanza si richiamano i principi di cui all'art. 3 della L. 132/2025 per l'applicazione degli stessi al mondo del lavoro. Ma allo stesso tempo si deve anche tener presente quanto previsto sul tema dall'AI ACT, precisamente al Considerando n. 57…..

AI ACT- Considerando n. 57

Anche i sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone, per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro la promozione e la cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali, dei tratti o delle caratteristiche personali e per il monitoraggio o la valutazione delle persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, **dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori**. ……

Durante tutto il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle persone o del proseguimento dei rapporti contrattuali legati al lavoro, tali sistemi possono perpetuare modelli storici di discriminazione, **ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale.** I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali persone possono inoltre comprometterne i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati e vita privata

COME LEGGERE L'ART. 11 DELLA L. 132/2025?

RELAZIONE TRA TECNOLOGIA E DIRITTI FONDAMENTALI NEL MONDO DEL LAVORO: CONTESTO NORMATIVO

STATUTO DEI LAVORATORI: Art. 4 (controlli a distanza), 8 (divieto di indagini sulle opinioni) e 15 (atti discriminatori)

AI ACT (REG. UE 2024/1689) con entrata in vigore progressiva, definisce un quadro di regole per l'impiego dell'IA basato su una classificazione dei rischi (Vietati, Alto rischio, Rischio limitato, Rischio minimo) e obblighi proporzionati alla criticità dei sistemi.

GDPR

DATA ACT (REG. UE 2023/2854)

DECRETO TRASPARENZA (D.Lgs 104/2022) che ha introdotto l'articolo. 1 bis al D. Lgs 152/1997

D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

D. Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti

COME LEGGERE L'ART. 11 DELLA L. 132/2025?

Assenza di visione: il legislatore del 2025 rispetto a quello del 1970 (statuto dei lavoratori) non ha visione dell'evoluzione tecnologica e del conseguente impatto sulle società compresa quella del lavoro

Eccesso di compliance: per le ragioni di cui sopra, la paura genera un eccesso di policy di gestione del rischio……con buona pace della produttività

Ingovernabilità della tecnologia IA: perché globale, veloce, esponenziale, difficile da governare

Quali rimedi?? …..il legislatore ha previsto all'art. 12 la costituzione di un Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel modo del lavoro…..

Art. 13 L. 132/2025

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è f**inalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale** oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista **sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**.

Nella Relazione Illustrativa al disegno di Legge 132 si legge rispetto al comma 1 dell'art. 13 che "il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente" rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Art. 13 L. 132/2025

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

Nella Relazione Illustrativa al disegno di Legge 132 si legge rispetto al comma 1 dell'art. 13 che "il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente" rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Ciò significa che il professionista non può delegare integralmente all'AI: **valutazioni, decisioni, pareri, interpretazioni, attività che richiedono autonomia professionale.**

Art. 13 L. 132/2025

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista **sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**.

Difficile da “decifrare” i termini della comunicazione, l’ampiezza, la specificità.

Grazie per l’attenzione

Marco D’Orsogna Bucci